

DECRETO RILANCIO – SINTESI PRINCIPALI DISPOSIZIONI

- **Versamento Irap:** Non è dovuto il versamento del **saldo Irap 2019** e della **prima rata dell’acconto**, dai contribuenti hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, **ricavi non superiori a 250 milioni di euro**.
- **Contributo a fondo perduto:** È riconosciuto un **contributo a fondo perduto** ai **titolari di partita Iva con ricavi non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d’imposta precedente, se l’ammontare del **fatturato** e dei corrispettivi del mese di **aprile 2020 è inferiore ai due terzi** dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **aprile 2019**. L’importo del contributo è pari al 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nell’ultimo periodo d’imposta; 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 400.000 e □no a € 1 milione nell’ultimo periodo d’imposta; 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 1 milione e □no a € 5 milioni nell’ultimo periodo d’imposta.
- **Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni:** previste una serie di misure finalizzate al **rafforzamento patrimoniale di S.p.A., S.r.l, e società cooperative con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro**, che hanno subito una **riduzione dei ricavi** a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Le misure si concretizzano in una **detrazione d’imposta** in capo ai **soci** persone fisiche (o una deduzione per i soci soggetti Ires) e nell’istituzione di un “**Fondo Patrimonio PMI**”, finalizzato a **sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi** emessi dalle società.
- **Credito d’imposta locazioni:** per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d’imposta precedente, è previsto un **credito d’imposta del 60% del canone di locazione di immobili a uso non abitativo** destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito d’imposta spetta anche, nella minore misura del **30%**, in caso di **contratti di servizi a prestazioni complesse** o di **affitto d’azienda**, comprensivi di almeno un **immobile a uso non abitativo**.



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel **periodo d'imposta 2020** con riferimento a ciascuno dei mesi di **marzo, aprile e maggio**.

- **Reddito di emergenza**: È riconosciuto un **reddito straordinario ai nuclei familiari** in condizioni di **necessità economica**, che presentano un valore Isee inferiore a 15.000 euro, in **due quote ciascuna pari a 400 euro** (da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della scala di equivalenza).
- **Indennità di 600 euro: ai soggetti già beneficiari**, per il mese di marzo, dell'indennità di 600 euro, la medesima indennità pari a **600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020**.
Per il mese di **maggio** l'indennità è individuata in misura pari a **1.000 euro**, ma solo a condizione che ci sia stata una **comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito** del secondo bimestre 2020, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.
L'**indennità di 600 euro** è inoltre riconosciuta, per il mesi di aprile e maggio, a favore di **determinate categorie di lavoratori dipendenti e autonomi** che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno **cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro**.
- **Indennità a favore dei lavoratori domestici**: ai **lavoratori domestici non conviventi con il datore di lavoro**, che abbiano in essere, alla data del 23.02.2020, **uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali** è riconosciuta, per i mesi di **aprile e maggio 2020**, un'**indennità mensile pari a 500 euro**, per ciascun mese.
- **Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico**: per le **spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, la detrazione si applica nella misura del **110%** per le **spese di isolamento termico** e per le **spese di sostituzione degli impianti di climatizzazione con caldaie a pompa di calore o a condensazione**. Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno **due classi energetiche** dell'edificio. È riconosciuta la **detrazione del 110%** anche per gli **interventi antisismici** sugli edifici nonché per gli **interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici**.
- **Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro**: ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione **in luoghi aperti al pubblico** è riconosciuto un **credito d'imposta pari**



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

al **60%** delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli **interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento** contro la diffusione del virus Covid-19.

- **Proroga dei termini di versamento:** i versamenti sospesi ai sensi delle specifiche disposizioni del Decreto Liquidità e del Decreto Cura Italia devono essere effettuati entro il **16 settembre 2020**.
- **Trasmissione telematica dei corrispettivi:** viene prorogato fino al **1° gennaio 2021** il periodo di non applicazione delle sanzioni in caso di **trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**.
- **Lotteria degli scontrini:** è differita al **1° gennaio 2021** la decorrenza della c.d. "lotteria degli scontrini".
- **Pagamento avvisi bonari:** è prevista una **rimessione nei termini** per i **pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto**, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le **comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973, 54-bis D.P.R. 633/1972**, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai **redditi soggetti a tassazione separata**. La norma prevede altresì la **sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020**. I versamenti possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020.
- **Proroga termini versamento adesioni e mediazioni:** viene disposta la **proroga al 16 settembre** del versamento della prima o unica rata relativa alle **adesioni** sottoscritte, dei versamenti relativi alle **mediazioni**, alle **conciliazioni**, al **recupero dei crediti di imposta** e a determinati **avvisi di liquidazione**.
- **Notifica avvisi di accertamento: proroga dei termini** Gli atti di **accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione**, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020, sono **emessi entro il 31 dicembre 2021** e sono **notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021**.



STUDIO BMGR
DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti e procederà con ulteriori approfondimenti non appena il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Cordiali saluti

Crema, lì 15/05/2020

Studio Professionale associato Magnoni-Riboli